



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

Allegati: n. 2

URGENTE

**Ai dirigenti scolastici
 delle scuole statali di ogni ordine e grado
 della regione
 LORO PEC**

**e, p.c.: Ai dirigenti scuole capofila
 reti scuole d'ambito DDG 1468_2016
 LORO PEC
 dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
 (ambiti territoriali della regione)
 LORO PEC**

**Al sito web
 SEDE**

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 941 del 1° dicembre 2016 e nota AOODGRPER.0038646 del 7 dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Si trasmettono la nota del Direttore Generale per il personale scolastico AOODGRPER.0038646 del 7 dicembre 2016 e il decreto ministeriale n. 941 del 1° dicembre 2016 peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della circolare citata, nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

A) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2017, **è fissato al 20 gennaio 2017.**

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto colletti-

201612282243

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

vo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, **che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione delle relative istanze.**

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in forma cartacea.

Ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica (**unica possibile**) all'INPS/INPDAP, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione dell'istanza on line accedendo al sito web dell'Istituto previdenziale;
- 2) presentazione dell'istanza tramite Contact Center Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

B) Applicazione del comma 7 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

Pertanto nel 2017 (entro il 20 gennaio) potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2017, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento

201612282243

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) ha previsto che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e, per i capi d'Istituto, dallo scrivente.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2017 (i nati tra il 1° settembre 1951 e il 31 agosto 1952);
- b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2017, 66 anni e sette mesi e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- c) **personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 2014/2011 (gli uomini nati tra il 1° settembre 1951 ed il 31 agosto 1952 che alla data del 31 agosto 2017 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10; le donne nate tra il 1° settembre 1951 ed il 31 agosto 1952 che alla data del 31 agosto 2017 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10).**

201612282243

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

C) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- a) al compimento di 40 anni di anzianità contributiva (entro il 31 agosto 2015) nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- b) al compimento (entro il 31 agosto 2017) dell'anzianità contributiva di 41 anni e dieci mesi per le donne o 42 anni e dieci mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi anzidetti nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

D) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo

201612282243

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

l'accettazione del pagamento del relativo onere.

Nel conteggio dell'anzianità contributiva deve essere considerato anche il «*prolungamento*» del servizio fino al 30 settembre 2017 (ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 517 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, anteriormente alla data del 1° settembre 1977, di entrata in vigore della stessa legge n. 517/77) o fino al 9 settembre 2017 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 agosto 1986 n. 467 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, successivamente al 1° settembre 1977, ma anteriormente alla data del 27 agosto 1986, di entrata in vigore della stessa legge n. 467).

I provvedimenti concernenti il personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti relativi ai dirigenti scolastici.

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare ministeriale allegata.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: dott. Andrea Ferri -

tel. 071/2295500

201612282243

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "*decreto del Ministro della pubblica istruzione*", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

W



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, del dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

D E C R E T A

Art. 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con effetti dal 1° settembre 2017.
2. Entro il medesimo termine del 20 gennaio 2017, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.
2. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d' Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.

E', inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) "non è



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione **deve** far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, **a qualsiasi titolo**, i requisiti per il diritto a pensione”.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. “Opzione donna”.

L'art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “*al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.*”

L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti **i soli requisiti contributivi e anagrafici** per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Disposizioni in materia di settima salvaguardia.

L'art. 1, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M. 941/ 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017, così come previsto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. 941/ 2016 fissa, all'articolo 1, il termine finale del **20 gennaio 2017** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2017.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **20 gennaio 2017**.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il **20 febbraio 2017**. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;**
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, **compiendo 66 anni e sette mesi** di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - D.C. Pensioni.

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2017, verranno fornite, con successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1468 31 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'art. 1, commi 70, 71 e 72 (costituzione reti scolastiche) e commi 121, 122, 123, 124 e 125 (formazione del personale scolastico);

VISTO il proprio decreto n. 50 del 4 marzo 2016, con il quale sono stati costituiti nella regione Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della stessa legge n. 107/2015, n. 10 ambiti territoriali, di cui n. 2 nella provincia di Ancona (Ambiti 0001 e 0002), n. 2 nella provincia di Ascoli Piceno (Ambiti 0003 e 0004), n. 2 nella provincia di Fermo (Ambiti 0005 e 0006), n. 2 nella provincia di Macerata (Ambiti 0007 e 0008), n. 2 nella provincia di Pesaro e Urbino (Ambiti 0009 e 0010);

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT.0002151 del 7 giugno 2016, recante indicazioni per la costituzione di reti scolastiche ai sensi dei sopra citati commi 70, 71 e 72 dell'art. 1 della legge n. 107/2015;

VISTA la propria nota AOODRMA.0017574 del 18 ottobre 2016, con la quale sono state indette due conferenze di servizio con i dirigenti scolastici della regione, l'una destinata alle scuole delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (24 ottobre 2016), l'altra a quelle delle province di Ancona e Pesaro Urbino (25 ottobre 2016), recanti all'o.d.g. la costituzione delle "Reti scolastiche" di ambito territoriale;

VISTI gli Accordi per la costituzione delle reti scolastiche di Ambito sottoscritti durante le conferenze di servizio svoltesi nei giorni 24 e 25 ottobre 2016;

201610311818

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DECRETA

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e per la durata di tre anni scolastici sono costituite, in base agli Accordi di rete sottoscritti nelle conferenze di servizio del 24 e 25 ottobre 2016 e richiamati in premessa, dieci reti tra istituzioni scolastiche corrispondenti ai dieci Ambiti istituiti con DDG 4 marzo 2016 n. 50, aventi le seguenti scuole capo-fila:

provincia di ANCONA

Ambito territoriale	Istituzione scolastica capo-fina della rete di Ambito
Ambito territoriale 0001 di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA	Istituto d'Istruzione Superiore "Vanvitelli-Stracca-Angelini" di Ancona codice meccanografico ANIS00400L
Ambito territoriale 0002 di FABRIANO-JESI	Istituto d'Istruzione Superiore "Merloni-Miliani" di Fabriano (AN) codice meccanografico ANIS01800E

provincia di ASCOLI PICENO

Ambito territoriale	Istituzione scolastica capo-fina della rete di Ambito
Ambito territoriale 0003 di ASCOLI PICENO	Liceo Classico "Stabili" di Ascoli Piceno codice meccanografico APPC02000B
Ambito territoriale 0004 di SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Istituto Comprensivo "De Carolis" di Acquaviva Picena (AP) codice meccanografico APIC80800A

provincia di FERMO

Ambito territoriale	Istituzione scolastica capo-fina della rete di Ambito
Ambito territoriale 0005 di FERMO	Istituto Tecnico Industriale "Montani" di Fermo codice meccanografico APTF010002
Ambito territoriale 0006 di PORTO SANT'ELPIDIO	Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio (FM) codice meccanografico APIS00200G

201610311818

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

provincia di MACERATA

Ambito territoriale	Istituzione scolastica capo-fina della rete di Ambito
Ambito territoriale 0007 di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI	Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Macerata codice meccanografico MCPC04000Q
Ambito territoriale 0008 di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE- MATELICA- TOLENTINO-SAN GINESIO- SARNANO	Istituto Comprensivo "Lucatelli" di Tolentino (MC) codice meccanografico MCIC81500L

provincia di PESARO-URBINO

Ambito territoriale	Istituzione scolastica capo-fina della rete di Ambito
Ambito territoriale 0009 VALLATA DEL FOGLIA	Liceo Classico "Mamiani" di Pesaro codice meccanografico PSPC03000N
Ambito territoriale 0010 VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO	Istituto d'Istruzione Superiore Polo 3 di Fano (PU) codice meccanografico PSIS003003

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

201610311818

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it